

**prof. dott. geologo Francesco Magno**

Via Colonne, 38 - 72100 BRINDISI

tel 0831-525883 / 337-825366

P.IVA : 00649850740

C. F. : MGN FRC 50S04 B180L

frmagno@libero.it

raccomandata A/R

**Spett.le**

**Regione Puglia**

**Settore Ecologia –Ufficio IPPC/AIA**

Viale delle Magnolie 6/8 – Z.I.

**70026 MODUGNO (BA)**

consegnata a mano

**Spett.le**

**Amministrazione Provinciale**

**Settore Ecologia – Ufficio AIA**

Piazza S. Teresa, 3

**72100 BRINDISI**

**Oggetto: Osservazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L. 56/2005, alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dal SISRI di Brindisi proprietaria della "discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Brindisi".**

Con la presente il sottoscritto, prof. dott. geologo Francesco Magno, nato a Brindisi il 04/11/1950 ed ivi residente alla Via Colonne n° 38, intende avvalersi della possibilità offerta dall'art. 5 comma 8 della L.56/2005 per esprimere le proprie osservazioni circa la pronuncia di AIA richiesta dal consorzio SISRI di Brindisi per la **"Discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi"** sita alla zona industriale di Brindisi e pubblicata in data 17/10/2007 sul "Quotidiano di Brindisi".

Qui di seguito si riportano, in forma sintetica, alcune osservazioni rivenienti dalla documentazione presentata alla Provincia di Brindisi che, in ottemperanza alla richiesta di visione dei documenti effettuata ai sensi dell'art.3 DLgs 195/2005 in data 30/10/2007 e di successiva richiesta del 06/11/2007 di copia dei documenti, ottemperata dalla stessa Provincia in data 16/11/2007.

**1. Non ottemperanza al Decreto Legislativo 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c).**

Il corso d'acqua denominato Fiume Grande, il cui alveo è posta ad una distanza media di circa 27 m. dal confine della discarica esistente, ai sensi del R.D. n° 1775/1933 è iscritto all'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Brindisi e

pertanto le aree ricadenti entro 150 m. dall'alveo, sono sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n°42 del 22/01/2004".

L'art.142 del DLGs 42/2004, relativo alle "*Aree tutelate per Legge*", testualmente riporta:

1. *Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:*
  - a) *i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
  - b) *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
  - c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
  - d) *.....omissis.....*

Né, d'altra parte valgono le esclusioni previste dallo stesso articolo al comma 2 in quanto l'area destinata alla "nuova discarica" è individuata dal Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, approvato con Delibera Consortile n° 58 del 29/05/2003, è definita come "C2-zona per servizi tecnologici" e non, come richiamato al comma 2 dell'art. 142 del DLGs 42/2004, come "Zone A e B".

Né, altresì, il canale Fiume Grande è da ritenersi "**irrilevante**" dal punto di vista paesaggistico in quanto **non rientra in alcun elenco redatto e reso pubblico dalla Regione Puglia; invero, il Canale di Fiume Grande e la relativa area umida formata alla foce, rappresenta elemento di interesse naturalistico ed ambientale, dalla stessa Regione tutelato.**

**La tutela dell'area di Fiume Grande, se pur con un limite posto a poche decine di metri dalla discarica esistente, è stata effettuata dalla Regione Puglia con**

L.R. 28/2002 ( BURP n. 164/2002) e con la denominazione di Parco Naturale Regionale –Salina di Punta Contessa-

Il sito ove la discarica esistente ha sede e quello adiacente, sede dell'ampliamento previsto, è parte integrante della valle imbrifera del canale "Fiume Grande", anche se la pendenza dei fianchi di valle è blanda; è inconfutabile che dall'analisi cartografica dell'area l'area di insediamento della vecchia discarica e quella dell'ampliamento, siano allocate in sponda sinistra della valle imbrifera del canale.

La valenza di tale normativa è tale che anche in presenza di uno strumento urbanistico quale è il PUTT regionale, all'art. 156-punto 1) dello stesso Decreto e relativo alla "Verifica ed adeguamento dei Piani Urbanistici" testualmente recita:

*"1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti".*

**In definitiva, la realizzazione della discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, annessa alla "piattaforma" del SISRI, non poteva ed ancor più non può essere realizzata nell'ampliamento in quanto posta ad una distanza di circa 27 m., di media, dal bordo del canale di Fiume Grande che, per la normativa riportata deve avere un'area di rispetto per una fascia di almeno 150 m. dall'alveo.**

**2. Non ottemperanza al DLGS 36/2003 per i seguenti punti:**

- a. Allegato n° 1 – punto 2.1–Ubicazione.** Tale articolo riporta i punti ove di norma non vanno ubicati gli impianti per rifiuti pericolosi e non pericolosi; in particolare questi non vanno ubicati, testualmente :

*" In aree esondabili, instabili, e alluvionali; deve al riguardo essere presa come riferimento la piena con ritorno minimo di 200 anni."*

A al proposito, la relazione di AIA non riporta nulla circa lo studio del bacino idrografico del Fiume Grande, con i dati pluviometrici esistenti e

la verifica della esondabilità effettuata con un ritorno di pioggia di 200 anni. Dalla cronaca e dagli stessi dati presenti presso il Genio civile di Brindisi e presso il Consorzio di Gestione dell'Arneo, il canale di Fiume Grande è un corso d'acqua che spesso, in presenza di forti precipitazioni, ha esondato allagando i terreni circostanti che, a causa della relativa pendenza della valle imbrifera che lo contiene, ha interessato aree agricole anche molto vaste.

Ancor più necessario sarebbe stato lo studio del modello idraulico del Fiume Grande in quanto la discarica per rifiuti per rifiuti pericolosi e non pericolosi, si localizza a circa 27-30 m. dall'alveo del canale stesso.

- b. Allegato n° 1 – punto 2.1 –Ubicazione. Mancanza di uno “specifico studio”, come richiamato dall'ultimo comma dell'Allegato 1 del DLGs 36/2003l, punto 2.1, in caso di smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi contenenti amianto.

Infatti, come si evince dalla stessa relazione di AIA (Allegato 1 –pag. 38) la preesistente discarica e quella parte considerata in ampliamento, **ha smaltito rifiuti contenenti amianto ed intende continuare a smaltire tali rifiuti anche negli ampliamenti previsti.**

In merito ai rifiuti contenenti amianto, la relazione allegata alla richiesta di autorizzazione AIA, riporta solo ed esclusivamente concetti generali sui minerali d'amianto e delle conseguenze sanitarie che, sostanzialmente, **non possono essere affatto considerate come un “Studio specifico” destinato alla individuazione delle specifiche pertinenze per evitare che vi sia qualsiasi trasporto aereo delle fibre, come invece richiesta dalla normativa richiamata.**

A tal proposito, anche in riferimento ad altri inquinanti organici ed inorganici che si possono disperdere in atmosfera, **la relazione di AIA non presenta alcuna valutazione dello stato dei venti dominanti e dei modelli di dispersione e diffusione delle polveri e degli inquinanti.**

In particolar modo, per le discariche che accettano di smaltire rifiuti d'amianto, lo “specifico studio” prevede che *“la direttrice dei venti è stabilita su dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni”*.

Nessun dato statistico è riportato in relazione sulla direzione dei venti.

- c. **Allegato n° 1 – punto 2.1 –Ubicazione.** Testualmente al primo comma è riportato che. “ *Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in :*

*“ aree individuate ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera m) della Legge 18 marzo 1989, n° 183”*

La lettera m) dell’articolo 17 della L. 183/89 riporta testualmente : “*Le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza”*.

**Il richiamo a tale fenomeno di subsidenza è necessario in quanto con un mero escamotage, compensando l’impossibilità della realizzazione dell’ampliamento della discarica in quanto il “franco” del livello statico della falda rispetto al piano di posa della discarica è sull’ordine dei due metri ed anche inferiore nell’area della discarica esistente, così come previsto dalla norma (Allegato 1, punto 2.4.2 del DLGS 36/2003), si è pensato bene di innalzare il piano di posa della discarica mediante il riporto di un ulteriore metro di terreno, non meglio identificato dal punto di vista compositivo e granulometrico.**

Tale soluzione, ritenuta valida dal Ministero dell’Ambiente in sede di rilascio della richiesta di Compatibilità ambientale (VIA) **andava adeguatamente rappresentata dal punto di vista geotecnico ed in particolare in riferimento alla “subsidenza”** intesa questa quale **“movimento di abbassamento verticale dei terreni che costituiscono il piano di appoggio della discarica”**. Ciò, fatto salvo che nei termini più generali di “subsidenza”, tutto il territorio del “graben” (basso tettonico) al quale appartiene il territorio dell’area industriale di Brindisi è caratterizzato da una evidenza fase di “subsidenza” naturale, per il consolidamento delle argille calabrianche sottostanti ed antropico per il continuo e sconsiderato emungimento delle falde freatiche ed artesiane; l’esempio più evidente di tale fenomeno è l’arretramento della linea di costa che, fra l’altro ha portato la stessa Regione Puglia a finanziare, nell’area protetta di “Punta della Contessa”, un progetto di contenimento delle azioni erosive della costa dovute, in particolare, ai fenomeni di subsidenza registrati.

In definitiva, restando negli elementi essenziali di queste osservazioni, nella richiesta di AIA **non esiste alcuno studio geotecnico che valuti l'abbassamento dei terreni naturali e di natura continentale presenti per circa 2-3 metri di spessore nell'area di imposta della fondazione e né il cedimento, in termini centimetrici, della ulteriore copertura di un spessore di un metro di materiale riportato.**

Tale analisi geotecnica è necessaria in quanto il peso geostatico dei rifiuti abbancati in discarica porta ad un consolidamento dei terreni costituenti la fondazione della stessa, un miglioramento delle caratteristiche geotecniche, previo consolidamento ed una contemporanea riduzione dei "vuoti" utili, nei quali fluisce la falda freatica verso il canale Fiume Grande.

Tali semplici considerazioni portano ad individuare un innalzamento sia del livello statico della falda che, delle relative "frange capillari" con la conseguente possibilità che il "franco" di terreno insaturo fra la falda freatica ed il piano di posa della discarica sia inferiore ai 2 m., come previsto dalla normativa vigente e richiamata. Tale considerazione è ancora più valida per la discarica esistente per la quale è possibile ipotizzare, con buona approssimazione, un livello della falda inferiore ai 2 metri previsti dalla norma.

La mancanza della valutazione del "cedimento" e del relativo innalzamento del livello statico della falda, assumono particolare rilevanza sì in funzione della "pericolosità" dei rifiuti da smaltire che ed ancor più della sostanziale condizione al "limite" dell'area con le normative vigenti.

### **3. Non ottemperanza al Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia.**

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia, perimetra il Fiume Grande come:

- Area a rischio idrogeologico
- Area a pericolosità idraulica.

Poco conta se se la perimetrazione delle due aree, non interessa l'area dell'attuale discarica e/o quella dell'ampliamento, poste a 200-300 m. dal limite di perimetrazione, resta il fatto che la discarica esistente e quelle da realizzare si alloggiano ad una media di meno di 30 m. dall'alveo del Fiume Grande e, quindi in sponda sinistra della valle imbrifera dello stesso canale realizzando con ciò, **un grave pericolo di esondazione.**

**In PAI e le relative norme di attuazione, prevedono lo studio del bacino imbrifero e la modellazione matematica ( analisi del bacino idrografico, analisi di rischio idrogeologico, valutazione della pericolosità idraulica), con ritorni di almeno 200 anni, dell'assetto idrogeologico del canale e le relative influenze delle eventuali esondazioni sulla discarica da realizzare.**

**Nella relazione di richiesta di autorizzazione all'AIA, nessun cenno è fatto sulla richiamata modellazione matematica e previsionale di esondazione del canale Fiume Grande, non ottemperando con ciò ai dettati del richiamato PAI.**

Tale carenza ed inosservanza, congiuntamente ad un assetto idrogeologico ai limiti, se non al di sotto, delle previsioni normative, costituisce **"grave rischio ecologico"** ( Allegato 1 – art. 2.1 DLGS 36/2003) per l'intera zona umida protetta di Fiume Grande e per le stesse acque del porto, ove dovesse registrarsi una esondazione del canale al punto da interessare anche i rifiuti abbancati in discarica.

Se pur in maniera succinta e con la disponibilità minima di tempo avuta per la lettura della documentazione presentata, si ritiene di aver ottemperato ad un diritto sancito dalla Legge e si chiede che le osservazioni riportate siano inserite nel verbale di conferenza.

Distinti saluti.

prof. dott. Francesco Magno